ALLEGATO "B"

CONSEGNATO IN SEDUTA

Comune di Alia

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911

protocolloalia@pec.it

Ufficio del Sindaco

EMENDAMENTO N.1- Articolo 2 comma 3

TESTO VIGENTE:

"3. Possono essere oggetto di regolarizzazione agevolata, con il pagamento in maniera spontanea della sola sorte capitale, anche gli omessi e/o infedeli adempimenti dichiarativi e gli omessi e/o parziali versamenti per le imposte IMU, TARI, CUP, TOSAP, per gli anni fino al 2025, non ancora oggetto di accertamento da parte dell'Ente. E' esclusa dalla definizione agevolata la quota di competenza dello Stato relativa all'IMU gravante sui fabbricati industriali e commerciali, sugli alberghi e sugli altri immobili di categoria D."

NUOVO TESTO PROPOSTO

"3. Possono essere oggetto di regolarizzazione agevolata, con il pagamento in maniera spontanea della sola sorte capitale e spese di notifica /esecuzione, anche gli omessi e/o infedeli adempimenti dichiarativi e gli omessi e/o parziali versamenti per le imposte IMU, TARI, CUP, TOSAP e per le contravvenzioni amministrative locali al C.D.S. per gli anni fino al 2025, non ancora oggetto di accertamento da parte dell'Ente. E' esclusa dalla definizione agevolata la quota di competenza dello Stato relativa all'IMU gravante sui fabbricati industriali e commerciali, sugli alberghi e sugli altri immobili di categoria D."

IL SINDACO
Dott. Antonino Guccione

Comune di Alia

(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it
SETTORE 2 - AFFARI FINANZIARI E TRIBUTI

Alia, 31 marzo 2026

OGGETTO: Parere ex art. 49 TUEL su Emendamento n.1 articolo 2 comma 3 del Regolamento per la definizione agevolata.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile", e in particolare gli artt. 49 e 147-bis;

TUTTO ciò premesso e considerato;

ESPRIME

-ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, **parere favorevole** di regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità contabile, tenuto conto della coerenza con l'art. 1, commi 102-110 della Legge n. 199/2025, in considerazione che le multe C.D.S. di competenza comunale, rientrano nel novero dell'entrate proprie dell'Ente. La definizione agevolata, nel caso di specie, continua ad applicarsi in modo generalizzato evitando trattamenti discriminatori fra categorie di contribuenti. Inoltre, l'emendamento, non tocca la quota capitale poiché verrà corrisposto ugualmente l'importo base dovuto per il tributo, oltre spese, con esclusione dell'importo raddoppiato al minimo editabile (multe non pagate entro il termine di 60gg). L'emendamento tende, altresì, a generare entrate effettive senza compromettere gli equilibri di bilancio, specie per partite a rischio di inesigibilità .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI
(Dott.ssa Maria Grazia Minnuto)

Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it
Ufficio del Sindaco

Alia, 31 marzo 2026

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI SULL'EMENDAMENTO ALL'ART. 2, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Il sottoscritto dott. Giuseppe Edoardo Toto, quale Revisore unico dei conti dell'Ente,

ESAMINATO l'emendamento proposto dal Sindaco all'art. 2, comma 3, del "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali", che estende l'ambito oggettivo della regolarizzazione agevolata anche alle contravvenzioni amministrative locali al Codice della Strada e prevede il pagamento spontaneo della sola sorte capitale e delle spese di notifica/esecuzione;

RILEVATO CHE:

- l'emendamento si mantiene nel perimetro applicativo dell'art. 1, commi 102-110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in quanto non incide sulla quota capitale dei crediti, ma opera su sanzioni e accessori;
- l'estensione alle contravvenzioni amministrative locali al C.d.S. riguarda entrate di competenza dell'Ente, disciplinabili in via regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, nel rispetto dei limiti posti dalla normativa statale;
- la previsione del pagamento delle spese di notifica/esecuzione assicura la copertura dei relativi costi vivi, contribuendo al mantenimento degli equilibri di bilancio e risultando coerente con le finalità di miglioramento della riscossione e di riduzione dei residui di difficile esazione;
- il regolamento, come emendato, continua a rispettare i principi degli artt. 23, 53 e 119 della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dal Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2022-2036, non determinando effetti peggiorativi sugli equilibri programmati, alla luce del carattere selettivo e temporaneo della misura;

Per tali motivi, **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sull'emendamento in oggetto, ritenendolo compatibile con il quadro normativo e contabile vigente e con le esigenze di salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'Ente.

Il Revisore unico dei conti
Dott. Giuseppe Edoardo Toto